23378/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/12/2012

ORDINANZA N. 21689

REGISTRO GENERALE N. 6190/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	MASSIMO VECCHIO	- Presidente -
Dott.	ALDO CAVALLO	- Rel. Consigliere -
Dott.	RAFFAELE CAPOZZI	- Consigliere -
Dott.	PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO	- Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE SANTALUCIA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) DEL GAUDIO FRANCESCO N. IL 21/08/1971

avverso l'ordinanza n. 2022/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Ritenuto in fatto

- che la Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Del Gaudio Francesco avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale della sede, in data 20 novembre 2006, per difetto di specificità dei motivi;

- che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del suo difensore, denunciandone l'illegittimità:
- con un primo motivo d'impugnazione, per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 591 cod. proc. pen., confutando la fondatezza di quanto affermato dalla Corte territoriale, ovvero che i motivi di appello difettassero di specificità, contenendo al contrario i motivi articolati nell'atto di gravame l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano ogni richiesta ivi formulata, relativa sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla rideterminazione della pena, in termini prossimi o prossimi al minimo edittale;
- con un secondo motivo d'impugnazione, per violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 591 cod. proc. pen., evidenziando al riguardo che l'errore denunciato con il primo motivo, aveva comportato un'ulteriore violazione di legge, nel senso che aveva impedito alla Corte territoriale di rilevare l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta all'imputato (art. 9 comma 1, legge n. 1423/1956);

Considerato in diritto

- che l'impugnazione è inammissibile perché, basata su motivi manifestamente infondati;

- che avuto riguardo, in particolare, alle deduzioni difensive svolte in ricorso con riferimento alla mancata concessione al ricorrente delle attenuanti generiche, va infatti rilevato che tale questione non aveva formato oggetto dei motivi di appello ritenuti inammissibili dalla Corte territoriale, che riguardavano invero soltanto la determinazione dell'entità della pena inflitta dal primo giudice, ritenuta non adeguata all'effettiva gravità del fatto (art. 9 comma 1 legge n. 1423/1956); censura, questa, che così come formulata, appariva effettivamente priva di specificità, specie ove si consideri che la pena inflitta dal primo giudice (mesi quattro di arresto) era in definitiva di poco superiore (un mese) rispetto al minimo edittale (mesi tre) previsto dalla norma incriminatrice;

- che inammissibile si rileva anche il secondo motivo d'impugnazione, ove si consideri che sia la rilevata originaria inammissibilità dell'appello sia quella del presente ricorso per cassazione - costituiscono una causa ostativa alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che sia maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266);

- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in € 1000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Il consigliere estensore

Il presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
30 MAG 2013
Il Funzionario Giudiziario
Romeo